





MINISTERO DELL' ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

Istituto Comprensivo "San Giuseppe da Copertino" - Copertino

Via Mogadiscio 49 - 73043 Copertino (LE) - C.F. 80010740753
Codice Meccanografico:LEIC865009 - Tel. e Fax: 0832.947164 - C.F.80010740753
E-mail: leic865009@istruzione.it - leic865009@pec.istruzione.it - Sito: www.polo3copertino.it

Prot. N. 80/C41

REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Validità triennale

Oggetto: Regolamento concernente la disciplina della Vigilanza sugli alunni. Pianificazione generale dell'organizzazione della vigilanza.

Approvato dal collegio docenti in data 16/01/2016 e dal Consiglio d'Istituto in data 19/01/2016.

Visto l'Art. 6.DPR 416/74- Attribuzioni del consiglio di circolo o di istituto e della Giunta Esecutiva

Visto il D.lgs 297/94 art.328 (Disciplina alunni) e art 491 (orario di servizio docenti)

Vista la legge 626/94: Art. 4 (Obblighi del datore di lavoro, del dirigente): individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

Visto il Regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249) art. 3 e 4

Tenendo conto della «Carta dei Servizi Scolastici» recante i principi fondamentali cui deve ispirarsi l'erogazione del servizio nelle istituzioni scolastiche e educative di ogni ordine e grado

Visto il D.L. 01/09/2008 n. 137 art. 2: "Valutazione del comportamento degli studenti"

Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto docenti - ATA

Il dirigente scolastico

rende noto a tutti: personale docente, non docente, genitori, alunni il Regolamento mediante:

- affissione all'albo della scuola,
- consegna di una copia del regolamento a tutto il personale,

- consegna ai rappresentanti dei genitori
- informazione ai genitori attraverso il contratto formativo: gli insegnanti si impegnano a comunicare al DS e alle famiglie eventuali comportamenti scorretti con riferimento al Regolamento d'Istituto, invitano i genitori a far rispettare al figlio la regolare frequenza e l'orario di ingresso/uscita e gli alunni a mantenere un comportamento corretto all'entrata della scuola, durante gli intervalli, durante il cambio degli insegnanti e gli spostamenti nell'edificio e all'uscita;

fornisce in via preventiva alcune misure organizzative tese ad impedire il verificarsi di eventi dannosi nei confronti degli alunni, conseguenti a negligenze sulla vigilanza.

• La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni è un dovere primario di tutto il personale della scuola,

Capo I – **Docenti**

Art. 1 **art. 27 del C.C.N.L. 2006/09 (Docenti)** – "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"

Ciascun docente è tenuto ad osservare diligentemente il proprio orario di servizio e non può invocare la circostanza di essere residente altrove come attenuante per eventuali reiterati ritardi o provocate e certificate disfunzioni del servizio.

Art. 2 (Norme di servizio)

Ogni docente in servizio alla prima ora sarà presente almeno cinque minuti prima dell'inizio dell'ora per consentire il puntuale avvio delle lezioni: tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare.

Art. 3 (Vigilanza sugli alunni)

La vigilanza sugli alunni è esercitata dal personale della scuola, docenti e personale ausiliario secondo la normativa vigente. L'insegnante è responsabile della vigilanza sugli alunni durante l'intero svolgimento delle lezioni e tale responsabilità permane durante le lezioni di eventuali docenti specializzati o esperti e (C.M. n. 26 del 13/3/1958 e successive - art. 61 legge 312/80) durante le visite guidate e i viaggi di istruzione.

Per la vigilanza durante l'intervallo i docenti sono tenuti a rimanere nelle classi mentre il personale ausiliario stazionerà lungo i corridoi ed all'ingresso dei bagni. I docenti non impegnati nell'ora precedente agevolano il cambio facendosi trovare, al suono della campanella, in prossimità dell'aula. Si ricorda ai docenti interessati al cambio di turno di non intrattenere colloqui con i colleghi onde evitare attese nei cambi previsti.

Il docente della prima ora giustificherà le assenze degli allievi, controllando la regolarità della giustificazione ed, eventualmente, segnalando alla Presidenza prima ed al Coordinatore di classe poi, per le opportune comunicazioni alla famiglia, anomalie, ivi comprese le assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche.

Ciascun docente non consentirà l'uscita di più di due allievi per volta per la fruizione dei servizi e non prima che sia iniziata la seconda ora, se non per reali necessità.

Il personale collaboratore scolastico segnalerà immediatamente all'ufficio di presidenza ogni eventuale comportamento scorretto o pregiudizievole per l'incolumità degli allievi stessi.

Ciascun docente, nell'esercizio dell'obbligo della sorveglianza e vigilanza è libero di adottare tutte le misure che ritenga necessarie per la tutela e l'incolumità degli allievi stessi,

I docenti impegnati nell'ultima ora di lezione sono tenuti ad accompagnare gli alunni ordinatamente in fila fino all'uscita principale (cancelli) della scuola ove, coadiuvati dal personale ausiliario che regolerà il flusso verso l'esterno, gli alunni di scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado verranno prelevati dai genitori o da adulti maggiorenni muniti di delega scritta. E' fatta salva per i soli alunni di scuola secondaria di primo grado la possibilità di ritornare a casa a piedi solo a seguito di autorizzazione scritta da parte di entrambi i genitori a recarsi a piedi presso la propria abitazione data l'esigua distanza.

I docenti avranno cura di lasciare la scolaresca, a fine ora di lezione, o in custodia al collega o al collaboratore scolastico; se i collaboratori sono già impegnati, i docenti sono tenuti ad attendere che sopraggiunga il collega a dare il cambio e sono tenuti ad effettuare lo scambio nel tempo più breve possibile. I docenti che prendono servizio dopo la prima ora sono tenuti al rispetto della massima puntualità. E' fatto divieto di uscire e di lasciare incustodita la classe durante l'ora di lezione, per casi urgenti è possibile chiedere il supporto del collaboratore per lo stretto tempo necessario.

E' vietato l'uso dei cellulari in classe durante lo svolgimento delle lezioni per ragioni personali

VIGILANZA SUI "MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO"

La vigilanza sui "minori bisognosi di soccorso", nella fattispecie, alunni disabili, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno o dall'assistente ad personam, o dall'assistente comunale o ancora da chi svolge servizio civile (assegnato dal Comune) e dal docente della classe eventualmente coadiuvato, in caso di necessità, da un collaboratore scolastico. In caso di danno cagionato da persona incapace di intendere e volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Art.4 (spostamento alunni)

- gli alunni che si recano in palestra o nei laboratori o in altri ambienti per attività alternative, devono essere accompagnati all'andata e al ritorno dai docenti che fanno uso di quei locali;
- la sorveglianza nella palestra è affidata all'insegnante e a un collaboratore scolastico;
- grande attenzione si porrà ad evitare gli incidenti in corso di attività sportiva, dando il giusto spazio anche alle piccole cose che possono sembrare di secondaria importanza
- segnalare qualunque evento possa individuarsi come situazione a rischio

Art. 5 (uscite anticipate) L'uscita anticipata viene richiesta per iscritto sul libretto personale dal genitore e tenuta nel Registro di classe. Gli alunni devono, comunque, essere ritirati da un genitore o da un suo delegato maggiorenne e sono tenuti a recuperare il contenuto della lezione cui non hanno potuto assistere.

Art..6 (mensa)

Il servizio mensa viene erogato in accordo con l'ente comunale che ne gestisce la procedura di espletamento e si effettua per quegli alunni che frequentano la scuola dell'infanzia e la scuola primaria nelle classi a tempo pieno. I docenti inseriti nel turno di vigilanza non possono assentarsi

da detta attività per espletare altri compiti e sono direttamente responsabili dell'incolumità degli alunni durante il tempo della refezione scolastica.

Art. 7 (rientro dopo periodi di malattia – infortunio)

Se un alunno/a rimane assente oltre i 5 giorni per ragioni di salute ha l'obbligo di presentare il certificato medico che viene tenuto riservato nel Registro di classe.

In caso di infortunio di un alunno/a durante l'orario scolastico o nel periodo preposto per l'accoglienza e la vigilanza (ingresso/uscita da scuola), il docente o il collaboratore scolastico in turno di vigilanza deve produrre dettagliata relazione sull'accaduto e presentarla personalmente al dirigente, in modo che ne appuri i fatti, la responsabilità ed attivi le procedure opportune. Per quanto riguarda le azioni da attivare, i docenti si devono attenere al Regolamento per la sicurezza.

Art.8 (Vigilanza durante le visite guidate/viaggi d'istruzione)

La vigilanza sugli alunni durante lo svolgimento di visite guidate o viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, assegnati in tale compito nel rapporto di un docente ogni quindici alunni (C.M.n.291/92).

In caso di partecipazione di uno o più alunni portatori di handicap, sarà designato – in aggiunta al numero di accompagnatori dovuto in proporzione al numero dei partecipanti – un accompagnatore fino a due alunni disabili.

Ai docenti accompagnatori, per i quali tale compito costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio espletata in modo particolare ed in tempi eccezionalmente dilatati, non è consentito in alcun momento abbandonare la vigilanza sugli alunni, in considerazione della imprevedibilità delle loro azioni.

ART. 9 (Valutazione del comportamento degli studenti)

In sede di scrutinio intermedio e finale, viene valutato il comportamento di ogni studente anche in relazione alla partecipazione alle attività e agli interventi educativi realizzati dalle istituzioni scolastiche fuori dalla propria sede.

La valutazione del comportamento è espressa in decimi e se inferiore a sei nel secondo quadrimestre determina la non ammissione all'anno successivo o all'esame conclusivo del ciclo.

Art. 10 (Valutazione del rendimento scolastico degli studenti)

Nella scuola dell'Infanzia la valutazione periodica e annuale viene espressa attraverso la compilazione di griglie di rilevazione basate sulle osservazioni sistematiche periodiche.

Nella scuola primaria la valutazione periodica e annuale viene espressa in decimi e anche con giudizio analitico sul livello globale di maturazione dell'alunno.

Nella scuola secondaria di primo grado, la valutazione periodica e annuale viene espressa in decimi.

ART. 11 Tabella A – Profilo di area del personale A.T.A. (C.C.N.L. 1999 confermata nel C.C.N.L. 2003/05) (Personale A.T.A.)

Area A - " E' addetto ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche, durante la ricreazione e nel ricevimento del pubblico;" I collaboratori scolastici si pongono in atteggiamento di controllo e di vigilanza 10 minuti prima dell'inizio delle lezioni. Sono tenuti a vigilare (in questi 10 minuti) gli alunni che ne abbiano fatta

esplicita richiesta scritta al dirigente e a verificare se, in caso di brutto tempo, ci siano alunni soli davanti all'edificio scolastico. In questo caso avranno cura di far entrare tali alunni raccomandando il rispetto dell'orario scolastico per i giorni seguenti.

Gli alunni che arrivano col pulmino vanno vigilati all'interno dell'edificio scolastico o nelle zone di pertinenza dai collaboratori scolastici o da personale appositamente inviato dal Comune (esperti del servizio civile, nonni vigile, beneficiari del reddito di dignità) per il tempo loro assegnato come obbligo di vigilanza (pertanto da 10' prima dell'inizio delle lezioni). I collaboratori scolastici hanno anche il compito di vigilare sul tragitto che va dal cancello all'edificio scolastico – entrata nell'edificio scolastico.

Il collaboratore scolastico non si può rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal Profilo Professionale (CCNL 24.7.2003) ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi all'inizio delle lezioni antimeridiane o pomeridiane. I collaboratori scolastici, ai cambi di turno dei professori nelle classi, debbono accertarsi di eventuali ritardi o assenze dei docenti e comunicarli all'ufficio di presidenza.

Il Dirigente Scolastico Dott.ssa Eleonora Giuri